

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 247  
a iniziativa del Consigliere Latini

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE E DELL'IMPIEGO DEI  
DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI ESTERNI (DAE)  
IN TUTTI I LUOGHI PUBBLICI DELLA REGIONE MARCHE

Signori Consiglieri,

la presente legge mira a garantire la sicurezza dei cittadini marchigiani attraverso l'installazione diffusa di defibrillatori in tutti i luoghi pubblici, anche all'aperto, al fine di intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco. La collaborazione tra enti pubblici e privati, oltre alla sensibilizzazione e formazione della cittadinanza, sarà essenziale per il successo e la piena realizzazione di questo progetto.

L'arresto cardiaco improvviso rappresenta una delle principali cause di mortalità nel nostro Paese. In queste situazioni, il ricorso tempestivo all'utilizzo di un defibrillatore può fare la differenza tra la vita e la morte del malato. Tuttavia, l'accesso ai defibrillatori semiautomatici e automatici (DAE) nei luoghi pubblici risulta ancora molto limitato e spesso non adeguatamente segnalato.

Ogni anno le vittime di arresto cardiaco sono più di 60.000, 1 ogni 8 minuti e 45 secondi, tra queste il 7% ha meno di 30 anni e il 3,5% meno di 8 anni, il che significa che ogni anno muoiono 4.200 giovani e ben 2.100 bambini.

Uno dei motivi per cui le vittime sono così numerose si può ricondurre alla scarsa presenza di defibrillatori semiautomatici e automatici sul territorio.

Come è noto i DAE sono obbligatori nelle strutture sanitarie o sociosanitarie, nelle ambulanze, negli ambulatori pubblici e privati e presso le sedi delle società e associazioni sportive.

Con la recente legge 4 agosto 2021, n. 116 "Disposizioni in materia di defibrillatori semiautomatici e automatici" (in vigore dal 28 agosto 2021), il legislatore nazionale è intervenuto per favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE).

La presente proposta di legge intende rendere obbligatorio l'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici in tutti i luoghi pubblici della Regione Marche, garantendo la loro diffusione omogenea sul territorio e il corretto funzionamento degli stessi.

Essa prevede che tutti i luoghi pubblici, come ad esempio uffici, scuole, centri sportivi, parchi pubblici, centri commerciali e stazioni ferroviarie, siano dotati di almeno un defibrillatore. In caso di presenza di un elevato numero di persone, come ad esempio nelle aule delle scuole o negli stadi sportivi, sarà necessaria la presenza di più defibrillatori.

Inoltre, questa legge prevede l'obbligo di formare il personale addetto all'utilizzo dei defibrillatori in tutti i luoghi pubblici. È previsto che il personale addetto riceva una formazione specifica, riconosciuta a livello nazionale, per poter utilizzare correttamente il defibrillatore in caso di arresto cardiaco improvviso. La formazione dovrà essere ripetuta periodicamente per assicurare una corretta preparazione del personale.

La legge propone anche l'obbligo di segnalare chiaramente la presenza del defibrillatore nei luoghi pubblici, anche all'aperto attraverso appositi cartelli di segnalazione. È necessario che i defibrillatori siano facilmente individuabili e accessibili in caso di emergenza.

Questa legge rappresenta un importante passo avanti nella salvaguardia della vita umana, garantendo la presenza diffusa di defibrillatori semiautomatici e automatici in tutti i luoghi pubblici della regione Marche. Grazie ad essa sarà possibile intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco improvviso, salvando molte vite umane e riducendo al minimo i danni derivanti da questa patologia garantendo così un ambiente sicuro e protetto per tutti i cittadini della regione.

Essa si compone di 8 articoli:

articolo 1 – Obiettivi;

articolo 2 – Definizioni;

articolo 3 – Installazione dei defibrillatori;

articolo 4 – Manutenzione e addestramento;

articolo 5 – Obblighi dei soggetti beneficiari;

articolo 6 – Commissione di controllo;

articolo 7 – Clausola valutativa;

articolo 8 - Invarianza finanziaria.